



Bruxelles, 22.3.2013
COM(2013) 142 final

2013/0077 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione prenderà in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

RELAZIONE

1. CONTESTO

L'accordo sugli appalti pubblici (di seguito "l'accordo")¹ è ad oggi l'unico accordo giuridicamente vincolante in materia nell'ambito dell'OMC. La versione attuale è stata negoziata parallelamente all'Uruguay Round nel 1994 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1996 ("l'accordo 1994").

Sono parti dell'accordo 1994: Armenia, Canada, Corea, Giappone, Hong Kong-Cina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Paesi Bassi con riguardo a Aruba, Singapore, Stati Uniti, Svizzera, Taipei cinese, Unione europea con riguardo ai 27 Stati Membri. L'accordo è amministrato dal comitato per gli appalti pubblici (di seguito, "il comitato").

L'accordo 1994 contiene fin dall'adozione nel 1994 l'impegno intrinseco a rinegoziare testo e campo d'applicazione (articolo XXIV, paragrafo 7, lettera b)). I negoziati a tal fine sono stati avviati nel 1999.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione a nome dell'Unione europea. Il Consiglio è stato regolarmente informato a voce e per iscritto dell'andamento dei negoziati attraverso il comitato della politica commerciale. Si sono inoltre tenute riunioni di coordinamento con gli Stati membri prima di ciascuna sessione di negoziato a Ginevra. Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente per iscritto attraverso la commissione per il commercio internazionale (INTA).

Il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno adottato gli elementi dei risultati dei negoziati nella cosiddetta "decisione sui risultati dei negoziati", che contiene: i) il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (di seguito, "il protocollo") e ii) sette decisioni (di seguito, "le decisioni") del comitato. Tramite la decisione sui risultati dei negoziati, le parti dell'accordo hanno adottato il protocollo, aprendolo all'accettazione delle parti dell'accordo 1994. Il protocollo entrerà in vigore, per le parti dell'accordo 1994 che avranno depositato i rispettivi strumenti di accettazione, il trentesimo giorno successivo all'avvenuto deposito da parte dei due terzi delle parti dell'accordo 1994. Inoltre, la decisione sui risultati dei negoziati istituisce le decisioni del comitato che ne stabiliscono i futuri programmi di lavoro e precisano i requisiti di notifica di cui agli articoli XIX e XXII dell'accordo.

Le decisioni sono parte del pacchetto negoziato e riflettono l'impegno delle parti dell'accordo di iniziare ad attuare alcune disposizioni dell'accordo riveduto non appena il protocollo sarà entrato in vigore.

Dato il merito, non si è ritenuto opportuno includere le decisioni nel protocollo stesso, assoggettandole alle stesse procedure di modifica; né era possibile adottarle prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo cui danno attuazione. Le parti dell'accordo hanno pertanto raggiunto un accordo sul merito delle decisioni, cui dovrebbe essere conferita efficacia alla prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore del protocollo, quando il comitato prenderà la decisione di confermare l'impegno politico ad adottare le decisioni con effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo.

¹ GU C 256 del 3.9. 1996, pag. 1.

Poiché sia il protocollo che le decisioni sono oggetto dell'accordo adottato nel marzo 2012, fanno parte dello stesso pacchetto ai fini della ratifica UE della revisione dell'accordo. Poiché l'Unione dovrà prender posizione sulle decisioni nella prima riunione del comitato successiva all'entrata in vigore del protocollo, le decisioni sono soggette ad una procedura decisionale interna diversa dal protocollo. Occorre pertanto una decisione del Consiglio separata in merito alle decisioni, oltre a quella relativa alla conclusione del protocollo.

Se il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, adotta una decisione volta a concludere il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici a nome dell'Unione europea, l'Unione dovrebbe essere in grado di prender posizione in merito alle decisioni in sede di comitato.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Le decisioni da adottare sono:

i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo: è volta a semplificare i criteri di notifica, precisando le modalità di notifica ad opera delle parti in ordine alle modifiche della loro normativa e degli elenchi degli enti;

ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro: identifica precisi programmi di lavoro sui quali le parti si impegnano a lavorare in futuro;

iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI: istituisce un programma di lavoro sulle PMI inteso ad agevolarne la partecipazione agli appalti pubblici, ad evitare le misure discriminatorie nei confronti delle PMI e ad aumentare la trasparenza;

iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici: è volta ad agevolare la conformità all'obbligo di raccogliere dati statistici;

v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili: istituisce un programma di lavoro volto a conformare le politiche in materia di appalti sostenibili ai principi di non discriminazione e trasparenza;

vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti: adotta un programma di lavoro inteso a ridurre progressivamente le esclusioni e restrizioni disposte dalle parti nei rispettivi allegati;

vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza: adotta un programma di lavoro volto ad applicare disposizioni nell'interesse della sicurezza pubblica in modo da non creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate.

Nella misura in cui le decisioni agevolano l'attuazione dei principi dell'accordo e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione creerà un ambiente favorevole all'ulteriore apertura degli appalti pubblici.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione prenderà in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) I negoziati sulla revisione dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ("l'accordo") sono stati avviati nel gennaio 1999 sulla base dell'impegno incorporato nell'articolo XXIV, paragrafo 7, lettera b), dell'accordo.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) In questo contesto il 30 marzo 2012 i negoziatori hanno raggiunto un accordo sul protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ("il protocollo") e su sette decisioni che il comitato per gli appalti pubblici dovrà adottare per iniziare ad applicare determinate disposizioni del protocollo immediatamente alla sua entrata in vigore. Le decisioni in questione sono le seguenti: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza, ("le decisioni").
- (4) All'accordo raggiunto il 30 marzo 2012 dovrebbe essere conferita efficacia alla prima riunione del comitato per gli appalti pubblici successiva all'entrata in vigore del protocollo. In tale riunione il comitato per gli appalti pubblici adotterà una decisione di conferma dell'adozione delle sette decisioni e della rispettiva entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo.

- (5) Nella misura in cui le decisioni agevolano l'attuazione dei principi dell'accordo sugli appalti pubblici riveduto e contribuiscono ad eliminare pratiche discriminatorie, la loro adozione agevolerà l'ulteriore apertura degli appalti pubblici.
- (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione che la Commissione prenderà a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito alle decisioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In sede di comitato per gli appalti pubblici l'Unione europea prenderà la posizione di confermare l'adozione di quanto segue: i) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo; ii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa all'adozione dei programmi di lavoro; iii) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle PMI; iv) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulla raccolta e segnalazione dei dati statistici; v) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sugli appalti sostenibili; vi) decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa a un programma di lavoro sulle esclusioni e restrizioni negli allegati delle parti; vii) decisione relativa ad un programma di lavoro sulle norme di sicurezza, e di convenirne l'entrata in vigore alla data di entrata in vigore del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Il testo delle decisioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*